

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

I TRIMESTRE 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 599/2024/R/com)

INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	4
2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	4
3 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento	6
Parte seconda: aggiornamento I trimestre 2025	8
4 Aggiornamento dal 1° gennaio 2025 per il settore elettrico e per il settore gas	8
Parte terza: <i>bonus</i> sociali	10
5 <i>Bonus</i> sociali per l'anno 2025	10
Parte quarta: altre disposizioni	12
6 Modifiche al TIPPI	12

Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 599/2024/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 gennaio 2025, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 L'intervento per il primo trimestre 2025 riguarda una riduzione significativa o l'annullamento di alcuni elementi della componente tariffaria *ARIM*, resa possibile dalla buona situazione dei conti di gestione alimentati dai medesimi elementi, nonché dalla buona disponibilità finanziaria generale di Cassa² prevista per tutto il 2025, anche per effetto di recenti interventi normativi.
- 1.3 Tale situazione ha consentito anche di lasciare praticamente invariata l'aliquota della componente tariffaria *Asos*; nonostante il fabbisogno per l'anno 2025 sia previsto superiore al gettito della medesima componente, per l'emergere di diversi nuovi oneri significativi, relativamente ad esempio alla remunerazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biocombustibili.
- 1.4 Con la deliberazione 599/2024/R/com, relativa al primo trimestre dell'anno, l'Autorità ha altresì proceduto all'aggiornamento del *bonus* elettrico³ e del *bonus* gas⁴ (di seguito, anche: *bonus* sociali), con riferimento all'intero anno solare successivo e definendo valori differenziati per ogni trimestre.
- 1.5 La deliberazione 599/2024/R/com ha, inoltre, previsto alcune modifiche al TIPPI⁵, al fine di aggiornare l'elenco degli oneri in capo al conto alimentato dalla componente *Asos*.

¹ La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2025, 599/2024/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/599-24>.

² La Cassa per i servizi energetici e ambientali

³ La compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico.

⁴ La compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati.

⁵ il "Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)", approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/618-23>.

Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 2.1 La Cassa e il GSE⁶, con la comunicazione congiunta 18 dicembre 2024⁷, hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2025.
- 2.2 L'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa nel corso degli ultimi mesi del 2024 e nel 2025, rispetto alle previsioni dei precedenti aggiornamenti, risulta migliorato per effetto della recente disposizione di cui al all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 153/24⁸, che ha previsto che la restituzione da parte del GSE del prestito infruttifero di cui all'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 50/22⁹ debba avvenire entro il 10 dicembre 2027.
- 2.3 In particolare, i profili di criticità per il settore gas in relazione alle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza, più volte evidenziati in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari, risultano nel medio periodo rientrati come conseguenza della disposizione di cui sopra.
- 2.4 La situazione dei singoli conti di gestione risulta invece differenziata, come esposto nei paragrafi successivi.

Situazione settore elettrico

- 2.5 Come ormai usuale, le previsioni di Cassa e del GSE prendono a riferimento scenari alternativi, basati sulle ipotesi di andamento del PUN nel periodo di riferimento (fino al 31 dicembre 2025).
- 2.6 Ai fini dell'aggiornamento degli oneri generali per il I trimestre 2025, si è preso a riferimento lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2025, con una stima di PUN medio per il 2024 pari a 107,6 euro/MWh e per il 2025 pari a 125,3 euro/MWh.
- 2.7 Gli oneri previsti per l'anno 2025 a carico del conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI, alimentato dalla componente *Asos* (di seguito: conto *Asos*), previsti nel 2025 risultano significativamente superiori al gettito della componente *Asos* previsto per il medesimo anno alle aliquote attuali, per effetto:
 - degli oneri previsti per la remunerazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biocombustibili (*cfr* deliberazioni 132/2024/R/eel¹⁰ e 306/2024/R/eel¹¹);

⁶ Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

⁷ La comunicazione congiunta di Cassa e del GSE prot. 69302 del 18 dicembre 2024 (prot. Autorità 88188 del 19 dicembre 2024).

⁸ Il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, 191/24.

⁹ Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

¹⁰ La deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2024, 132/2024/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/132-24>.

¹¹ La deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 306/2024/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/306-24>.

- delle agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia, negli anni 2024 e 2025, per l’entrata di numerose nuove aziende alla sessione suppletiva dell’anno 2024 (*cf*r deliberazione 343/2024/R/eel¹²);
- 2.8 Il livello generale della liquidità presso Cassa, nonché quello del medesimo conto *ASOS*, consente, tuttavia, di lasciare invariata l’aliquota della componente tariffaria *ASOS*.
- 2.9 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto *ASOS* per gli anni 2024 e 2025, per la parte relativa all’incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE, sulla base dello scenario di cui al precedente punto 2.6.
- 2.10 Si precisa che le stime riportate nella Tabella 1 sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE. I dati relativi al 2024 sono preconsuntivi e contengono dati in parte ancora stimati e pertanto potenzialmente suscettibili di ulteriori variazioni, mentre quelli relativi al 2025 sono una stima.
- 2.11 Il gettito dell’elemento *A_{ARIM}* della componente tariffaria *ARIM*, che alimenta il conto di cui al comma 10.1, lettera c), del TIPPI, alle aliquote attuali, consente di risanare il conto alimentato dal medesimo elemento. Tale livello può, pertanto, essere rivisto al ribasso per l’anno 2025.
- 2.12 Il gettito dell’elemento *A_{SRIM}* della componente tariffaria *ARIM*, che alimenta il conto di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI (di seguito: conto *As*), risulta superiore agli oneri stimati in relazione al *bonus* elettrico per l’anno 2025. Il conto *As*, inoltre, presenta una buona liquidità.
- 2.13 Gli oneri relativi al meccanismo dei certificati bianchi, in capo al conto di cui al comma 10.1, lettera h), del TIPPI (di seguito: conto UC7) e al conto di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG (di seguito conto RE/RET), in relazione agli obiettivi di risparmio energetico dall’anno 2025, non sono ancora stati stabiliti dal Governo.
- 2.14 Tuttavia, l’attuale liquidità in capo al conto UC7 appare più che sufficiente a coprire gli oneri che ragionevolmente potranno essere imputati al conto durante l’anno 2025.
- 2.15 Si prevede anche che i conti alimentati dagli elementi *A_{SRIM}* e *A_{uc4RIM}* accumulino, alle aliquote attuali, più risorse di quanto necessario.

Situazione settore gas

- 2.16 Il conto di cui al comma 74.1, lettera c), della RTDG¹³, alimentato dalla componente UG1 (perequazione distribuzione gas), nonostante il significativo aumento dell’aliquota deciso nel I trimestre 2024, è previsto ancora in sofferenza in relazione a:
- l’esborso previsto da Cassa per il conguaglio della perequazione dell’anno 2023 (previsto a fine 2024/inizio 2025);
 - lo squilibrio di perequazione stimato per l’anno 2024 (da erogare a fine 2025);

¹² La deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 343/2024/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/343-24>.

¹³ La Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/737-22>.

- gli effetti del procedimento avviato con la deliberazione 231/2024/R/gas¹⁴, in merito alla regolazione tariffaria per il servizio di distribuzione gas per gli anni 2020 – 2025,
- 2.17 Come già evidenziato, anche per il conto RE/RET, come per il conto UC7, sussistono numerose incertezze in merito agli oneri di competenza 2025 relativi al meccanismo dei TEE, non essendo noti gli obiettivi di risparmio energetico a partire dal medesimo anno.
- 2.18 La situazione del conto RE/RET è, tuttavia, meno positiva di quello del settore elettrico, in quanto su tale conto gravano già oneri significativi relativi ad altri meccanismi che per il 2025 sono stimati, da soli, pari al gettito delle due componenti che alimentano il conto nel medesimo anno.

3 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento

Settore elettrico

- 3.1 Con le deliberazioni 585/2024/R/eel¹⁵ e 579/2024/R/eel¹⁶ l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l'anno 2025.
- 3.2 Tali corrispettivi sono stati aggiornati, tra l'altro, sulla base dei volumi di servizio attesi per l'anno 2025.
- 3.3 Il comma 3.9 del TIPPI prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria *A_{SOS}* sono definite come combinazione lineare di:
- a) aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (*K_{OGSOS}*), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
 - b) un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo.
- 3.4 Il comma 3.10 del TIPPI prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria *A_{GRIM}* sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (*K_{GRIM}*), uguale per tutte le tipologie di utenti.
- 3.5 Con la comunicazione 18 dicembre 2024 il GSE ha anche aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14¹⁷ per gli anni 2015- 2025.

¹⁴ La deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2024, 231/2024/R/gas, di avvio di procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, nn. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023 E 1450/2024 in materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/343-24>.

¹⁵ La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 585/2024/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/585-24>.

¹⁶ La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 579/2024/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/579-24>.

¹⁷ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni.

- 3.6 Dall'aggiornamento di cui al precedente punto risulta che gli sconti riconosciuti con l'elemento (negativo) $A_{91/14SOS}$ della componente tariffaria $ASOS$ negli anni 2015 – 2024 hanno già anticipato anche la parte di risparmio prevista per l'anno 2025.

Settore gas

- 3.7 Il comma 3.1 della deliberazione 263/2024/R/com¹⁸ prevede che, a partire dal 1 gennaio 2025, il valore della componente CRV^{ST} è fissato pari a 1,6000 centesimi di euro/smc.
- 3.8 Il comma 3.2 della deliberazione 263/2024/R/com prevede che, a partire dal 1 gennaio 2025, il valore della componente CRV^{BL} è fissato pari a 0,0000 centesimi di euro/smc.
- 3.9 Il comma 3.3 della deliberazione 263/2024/R/com prevede che, a partire dal 1 gennaio 2025, il valore della componente CRV^I è fissato pari a 0,6972 centesimi di euro/smc, di cui 0,0412 centesimi di euro/smc relativi alla sottocomponente CRV^{NN} .
- 3.10 Il comma 3.4 della deliberazione 263/2024/R/com prevede che la quota parte del gettito della componente CRV^I relativa alla sottocomponente CRV^{NN} è destinata al Fondo per la sperimentazione di utilizzi innovativi delle reti gas, di cui al punto 2 della deliberazione 404/2022/R/gas¹⁹.
- 3.11 Il TIVG²⁰ definisce, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dall'1 gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas²¹, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza.
- 3.12 L'articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:
- al comma 9.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 3 inclusa nel medesimo provvedimento;
 - al comma 9.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t -esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} .

¹⁸ La deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2024, 263/2024/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/263-24>.

¹⁹ La deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 404/2022/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/404-22>.

²⁰ Il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/100-23>.

²¹ La deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/102-23>.

Parte seconda: aggiornamento I trimestre 2025

4 Aggiornamento dal 1° gennaio 2025 per il settore elettrico e per il settore gas

Settore elettrico

- 4.1 Con la deliberazione 599/2024/R/com, l’Autorità ha, pertanto:
- adeguato tutte le aliquote degli elementi delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* per tener conto dei volumi di servizio attesi per l’anno 2025 come definiti ai fini degli aggiornamenti tariffari previsti dalle deliberazioni 585/2024/R/eel e 579/2024/R/eel, nonché di quanto esposto nei punti successivi;
 - annullato l’elemento *A91/14SOS* della componente tariffaria *ASOS*;
 - adeguato in diminuzione gli elementi *A4RIM* e *ASRIM* della componente tariffaria *ARIM*;
 - annullato gli elementi *A5RIM*, *Auc4RIM* e *Auc7RIM* della componente tariffaria *ARIM*.
- 4.2 Ai fini degli aggiornamenti di cui al precedente punto 4.1, in relazione agli utenti non domestici, l’Autorità ha altresì tenuto conto:
- delle classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel²²;
 - del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 585/2024/R/eel e 579/2024/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6, come aggiornate dalla medesima deliberazione 599/2024/R/com.
- 4.3 Tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico sono stati confermati.
- 4.4 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente *ASOS* a partire dal 1 gennaio 2025 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica).
- 4.5 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente *ARIM* a partire dal 1 gennaio 2025.

Settore gas

- 4.6 Con la deliberazione 599/2024/R/com, l’Autorità ha, pertanto:
- adeguato in aumento l’aliquota della componente tariffaria UG1 a partire dal 1 gennaio 2025;
 - ridefinito in aumento il valore della componente tariffaria RET a partire dal 1 luglio 2025.
- 4.7 Sono stati confermati tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.
- 4.8 Con riferimento alla componente *QT_i*, di cui all’articolo 9, del TIVG, con la deliberazione 599/2024/R/com l’Autorità ha pubblicato tale valore comprensivo delle

²² La deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel, 100/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/619-23>.

componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , come modificate dal medesimo provvedimento, aggiornando la Tabella 3 del TIVG.

Parte terza: *bonus* sociali

5 *Bonus* sociali per l'anno 2025

- 5.1 Con la deliberazione 599/2024/R/com, l'Autorità ha anche proceduto alla quantificazione dei *bonus* sociali validi per l'anno solare 2025, sulla base delle modalità di calcolo indicate dagli Allegati A e D alla deliberazione 63/2021/R/com²³: le compensazioni di spesa vengono calcolate una volta all'anno, sulla base della migliore stima disponibile per la spesa attesa, nei quattro trimestri successivi, per la fornitura di energia elettrica o gas naturale ai clienti domestici vulnerabili.
- 5.2 A tal fine, oltre alle suddette previsioni di spesa per ciascuna tipologia di cliente, vengono considerati anche i dati relativi alla ripartizione dei clienti beneficiari di *bonus* sociali nel corso dei primi nove mesi del 2023, con particolare riferimento alla ripartizione tra ambiti tariffari e tra tipologie di cliente (distinte in base alla numerosità del nucleo familiare e, nel caso del gas, al tipo di utilizzo e della zona climatica).
- 5.3 Il calcolo delle compensazioni è stato sviluppato sia le classi di agevolazione a), b) e c) definite dalla deliberazione 63/2021/R/com sia la classe di agevolazione d), di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione 188/2022/R/com²⁴ (come aggiornata dalla deliberazione 13/2023/R/com²⁵), cioè quei nuclei la cui attestazione ISEE relativa al 2023 risultava superiore a 9.530 euro; tra i nuclei familiari ricadenti in quest'ultima classe, infatti, quelli che hanno presentato dichiarazione ISEE nel mese di dicembre 2023 hanno iniziato a percepire il *bonus* nel mese di febbraio 2024 e hanno, dunque, diritto a riceverlo fino al mese di gennaio 2025.
- 5.4 Gli ammontari delle compensazioni di spesa spettanti per l'anno 2025 sono indicati nelle seguenti tabelle allegate alla delibera:
- Tabella 9 - Ammontare delle compensazioni per i clienti in stato di disagio economico (settore elettrico) appartenenti alle classi di agevolazione a), b) e c);
 - Tabella 9-bis - Ammontare delle compensazioni per i clienti in stato di disagio economico (settore elettrico) appartenenti alla classe di agevolazione d);
 - Tabella 10 - Ammontare delle compensazioni per i clienti in stato di disagio economico (settore gas) appartenenti alle classi di agevolazione a), b) e c);
 - Tabella 10-bis - Ammontare delle compensazioni per i clienti in stato di disagio economico (settore gas) appartenenti alla classe di agevolazione d);
 - Tabella 11 - Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio fisico (settore elettrico).
- 5.5 In coerenza con le modalità di erogazione dei *bonus* sociali indicate nella deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i., per ogni tipologia di cliente beneficiario, le Tabelle 9 e 10 indicano valori di compensazione giornaliera (in euro/die/POD o euro/die/PDR) differenziati per ciascun trimestre dell'anno. Nelle medesime tabelle, i valori del *bonus*

²³ La deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/063-21>.

²⁴ La deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2022, 188/2022/com, e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/188-22>.

²⁵ La deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2023, 13/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/013-23>.

annuo (CCE in euro/anno/POD o CCG in euro/anno/PDR), spettanti per l'anno solare 2025 e da cui discendono i valori delle compensazioni giornaliere, vengono indicati a solo scopo figurativo, non dovendo essere utilizzati per calcolare l'ammontare degli sconti spettanti in ciascuna fattura.

- 5.6 Analogamente, alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, per quanto riguarda i *bonus* spettanti ai clienti ricadenti nella classe di agevolazione d), le Tabelle 9-*bis* e 10-*bis* indicano:
- il valore - puramente figurativo - della compensazione annua (CCE o CCG) che, in base al criterio definito nella deliberazione 23/2023/R/com²⁶, viene fissato pari all'80% dell'ammontare spettante ai clienti ricadenti nelle classi di agevolazione a), b) e c);
 - il valore della compensazione giornaliera spettante a questi clienti nel solo mese di gennaio 2025.

²⁶ La deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2023, 23/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/023-23>.

Parte quarta: altre disposizioni

6 Modifiche al TIPPI

- 6.1 Il comma 12.1 del TIPPI elenca le misure agevolative per gli impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, nonché gli oneri relativi, in capo al conto *Asos*.
- 6.2 L'attuale testo del comma 12.1 risulta non aggiornato in merito alle ultime disposizioni normative, nonché alle più recenti deliberazioni dell'Autorità, in relazione agli oneri di cui al precedente punto.
- 6.3 Con la deliberazione 599/2024/R/com l'Autorità ha, pertanto, aggiornato il testo del comma 12.1 del TIPPI.